



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca



## **PIANO DEL COLORE**

*Regolamento e NTA*

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO**

Giugno 2025

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

## **PIANO DEL COLORE**

### *Regolamento e NTA*

Sindaco	Dott. Bruno Murzi
Assessore all'Urbanistica	Dott. Andrea Mazzoni
Dirigente Servizio Urbanistica e responsabile del procedimento	Arch. Simone Pedonese
Elaborazione	Studio Centauro Dott.ssa Irene Centauro  <i>Collaboratori</i> Prof. Arch. Giuseppe Alberto Centauro Dott. David Fastelli

# Regolamento e NTA - Piano del Colore

## Comune di Forte dei Marmi

### Indice

Parte I. Generalità.....	5
Titolo I. Principi e riferimenti generali.....	5
Art. 1. Oggetto e finalità.....	5
Art. 2. Valenza e Ambito di Applicazione del Piano.....	6
Parte II. Statuto del Piano del Colore.....	7
Art. 3. Articolazione della disciplina.....	7
Art. 4. Elenco degli elaborati.....	7
Titolo I. Definizioni.....	8
Art. 5. Patrimonio costruito.....	8
Art. 6. Macroaree.....	8
Art. 7. Vulnerabilità visiva.....	8
Art. 8. Unità di facciata, elementi architettonici e accessori.....	8
Art. 9. Le Tavolozze dei Colori.....	9
Art. 10. Materiali e superfici di finitura delle facciate.....	10
Art. 11. Coloriture e tinteggiature delle superfici murarie. Definizioni e classificazione.....	10
Art. 12. Intonaci e materiali lapidei. Definizioni e Classificazione.....	11
Titolo II. Norme Tecniche d'Attuazione.....	11
Art. 13. Criteri uniformatori generali.....	11
Art. 14. Disposizioni specifiche per gli edifici classificati "E1".....	12
Art. 15. Disposizioni specifiche per gli edifici classificati "E2 ed E3".....	12
Art. 16. Disciplina degli interventi per Coloriture e tinteggiature.....	13
Art. 17. Disciplina degli interventi per elementi architettonici e apparati decorativi plastici e pittorici.....	14
Art. 18. Disciplina degli interventi per intonaci e materiali di finitura delle facciate.....	15
Art. 19. Interventi non conformi.....	16
Art. 20. Disposizioni integrative per la Macroarea Arenile.....	17
Art. 21. Altre categorie di manufatti ed edifici produttivi.....	18
Art. 22. Procedura autorizzativa.....	18
Titolo III. Criteri relativi agli elementi accessori e agli impianti tecnologici.....	18
Art. 23. Criteri uniformatori generali.....	18
Art. 24. Infissi e Serramenti e di oscuramento.....	19
Art. 25. Inferriate di finestre, roste di sopraluce, ringhiere e balaustre.....	19
Art. 26. Insegne, Targhe, Vetrine, Contenitori distributivi ed espositivi.....	19

Art. 27. Impianti tecnologici. Disposizioni generali.....	20
Art. 28. Cavi elettrici e telefonici.....	20
Art. 29. Antenne e parabole satellitari.....	21
Art. 30. Condotture di gas e acqua, contatori.....	21
Art. 31. Pompe di calore, unità motocondensanti e simili.....	21
Art. 32. Sanzioni.....	22

---

# Parte I. Generalità

---

## Titolo I. Principi e riferimenti generali

### **Art. 1. Oggetto e finalità**

1. Il Piano del Colore è uno strumento di gestione da applicare in materia di decoro urbano e di salvaguardia dell'identità cromatica del paesaggio costruito per la riqualificazione e valorizzazione del sistema insediativo diffuso nel territorio; riguarda tutto l'edificato ricadente nel territorio comunale di Forte dei Marmi.
2. La Regione Toscana tutela e promuove strategie di riqualificazione del patrimonio territoriale, comprendente i beni culturali e paesaggistici, così come definito dall'art. 3 della L.R. 65/2014 (Norme per il governo del territorio, testo coordinato con L.R. 69/2019), e del territorio urbanizzato (L.R. 65/2014, art. 4); promuove altresì gli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano (L.R. 65/2014, art. 4, c. 4).
3. Il Piano del Colore recepisce gli indirizzi paesaggistici regionali e quanto già previsto dagli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Forte dei Marmi.
4. Il Piano del Colore, in particolare, contribuisce ad individuare le invarianti strutturali definite dall'art. 5 c. 1 della L.R. 65/2014, rappresentandone i caratteri identitari, lo stato di conservazione e promuovendo azioni per mitigare o superare le criticità ai sensi dell'art. 5 c. 3 della L.R. 65/2014. È altresì redatto in coerenza e in attuazione delle norme riguardanti le invarianti strutturali individuate nel Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (Delib. N. 37 Cons. Reg. Toscana 27 marzo 2015) – di seguito PIT – e delle disposizioni in materia di salvaguardia e qualifica del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-architettonico già previste nel previgente Regolamento Urbanistico (approvato con delibera C.C. n. 55 del 12/08/2013; indicato di seguito come RU) e contenute nel Piano Operativo (di seguito, PO), in coerenza col Piano Strutturale (di seguito, PS).
5. In linea con le disposizioni del PIT, il Piano del Colore mira a «tutelare e valorizzare i caratteri costitutivi del patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e testimoniale e promuove azioni volte alla sua manutenzione, recupero e valorizzazione, salvaguardando i peculiari caratteri morfologici, architettonici, cromatici appartenenti alla consuetudine edilizia dei luoghi e i rapporti consolidati tra edificato e spazi aperti/parchi/giardini di impianto storico ed escludendo interventi che possano compromettere la qualità morfologica ed estetico-percettiva dell'aggregato storico» (PIT, Disciplina del Piano, Capo VII).
6. In linea con le disposizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica in materia di tutela del rapporto tra gli insediamenti e il paesaggio, ai fini della salvaguardia dell'identità storica e culturale, il trattamento cromatico delle facciate assume per il territorio di Forte dei Marmi una centralità particolare per le seguenti peculiarità: il carattere dell'edilizia di interesse storico-architettonico e tipologico del Nucleo Storico e della Città balneare, le ville del Quartiere di Roma Imperiale, il Nucleo generatore di Vittoria Apuana, il modello di "città giardino", il viale litoraneo, le visuali panoramiche da mare verso monte, l'Arenile (per il quale è prevista specifica disciplina di settore).
7. Il Piano del Colore fornisce altresì integrazione e implementazione dei piani strutturali, piani operativi, regolamenti edilizi e supporto degli interventi sui paramenti murari esterni dei fabbricati, comprendendo le superfici tinteggiate ed ogni altro componente accessorio della facciata (legni, ferri, recinzioni esterne, materiali lapidei, ecc.) e apparato decorativo concorrente a formare la percezione complessiva del prospetto.

8. Il Piano del Colore in particolare integra e completa le norme del Regolamento Edilizio (di seguito, RE) riguardo alle disposizioni di tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio, fornendo altresì il quadro conoscitivo del patrimonio stesso e delle relative criticità.
9. Il Piano del Colore, realizzato attraverso un sistema informatico avanzato che ne consenta anche la successiva e progressiva gestione e monitoraggio (L.R. 65/2014, art. 15), ha come obiettivo principale la riqualificazione dell'immagine della città, della qualità delle architetture, del decoro urbano (L.R. 65/2014, art. 62, c. 1), la tutela del patrimonio edilizio, anche ricadente nel territorio rurale ai sensi dell'art. 64, c. 5 della L.R. 65/2014, e la conseguente valorizzazione e restauro del paesaggio urbano. Funge altresì da piano d'indirizzo e controllo sulla qualità, continuità e coerenza dei trattamenti cromatici dell'edificato esistente al fine di armonizzare il paesaggio sottoposto che interessa l'intero ambito territoriale.
10. Il Piano del Colore in particolare, in riferimento alle superfici di facciata dell'edificato esistente, mira alla valorizzazione e preservazione dei caratteri distintivi – storici, materici e cromatici – del costruito propri della tradizione locale o ad essa conformi, in un ambiente di elevato valore paesaggistico; il Piano del Colore disciplina inoltre i trattamenti del costruito moderno e delle nuove costruzioni, al fine di garantire coerenza dei nuovi interventi con il paesaggio di riferimento, in linea con le disposizioni del PIT (PIT, Ambito 02 – Versilia e Costa Apuana, Disciplina d'uso, cap. 6.1 "Obiettivi di qualità e direttive").
11. La raccolta dei dati georeferenziati relativi al Piano del Colore ed ai relativi allegati risponde alla necessità di integrare la base informativa geografica regionale, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 65/2014 e secondo i criteri stabiliti dal DPGR 7/r del 6 marzo 2017.
12. Il Piano del Colore, attraverso l'indicatore di Vulnerabilità Visiva (definito in seguito all'art. 7) fornisce un supporto all'individuazione delle zone di potenziale maggiore impatto paesaggistico e degli elementi di disturbo delle visuali e promuove altresì forme di incentivazione e/o contributi pubblici per il recupero/rifacimento delle facciate, in linea con quanto previsto dall'art. 57 della L.R. 65/2014.

### ***Art. 2. Valenza e Ambito di Applicazione del Piano***

1. Il Piano del Colore, per perseguire le finalità espresse all'art. 1, si estende a tutto l'edificato del territorio comunale di Forte dei Marmi, comprensivo dei tipi edilizi di recente edificazione.
2. Il Piano del Colore ha effetto sugli interventi inclusi nell'Autorizzazione Paesaggistica sottoponendo gli immobili disciplinati dalla seguente normativa ad una procedura autorizzativa semplificata, così come indicato nel DPR n. 31 del 13 febbraio 2017 - Allegato A, punto A.2.
3. Come espresso all'art. 1, c. 8, Il Piano del Colore costituisce integrazione al RE fornendo i criteri da seguire per l'esecuzione degli interventi in materia di decoro esteriore delle facciate, relativamente ai fronti esterni e piani verticali degli edifici fruibili dal suolo pubblico: trattamento di intonaci, elementi architettonici e decorativi, elementi accessori, coloriture e tinteggiature.
4. Il Piano del Colore recepisce ed integra il Piano Operativo e il Piano di Utilizzo degli Arenili – di seguito, PUA fornendo indicazioni per gli interventi su coloriture e materiali degli edifici della fascia costiera, nel rispetto dei caratteri ambientali ed edilizi previsti dal PUA.
5. Il Piano del Colore, considerando che gli interventi non avvengono contemporaneamente e che i trattamenti sulle facciate possono variare in termini di tipologia e impatto, prevede la possibilità di introdurre varianti cromatiche, al fine di assicurare un'armonizzazione estetica e percettiva tra i trattamenti in corso di attuazione, sia in relazione all'ambiente urbano che a quello paesaggistico.

## Parte II. Statuto del Piano del Colore

### **Art. 3. Articolazione della disciplina**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, il Piano del Colore, sulla base dell'analisi condotta per il Quadro Conoscitivo (R01-QC, T01, T02, T03, T04) si attua attraverso il presente Regolamento, contenente le Norme Tecniche d'Attuazione (di seguito, NTA).
2. Le NTA definiscono precisi ambiti di intervento all'interno di unità di suddivisione del territorio (Macroaree, art. 6), stabilendo i criteri e le procedure di attuazione. Il costruito esistente è normato per fronti edilizi e piani verticali (Unità di Facciata, art. 8). Le NTA definiscono inoltre la classificazione delle categorie di intervento nell'ambito del trattamento delle superfici degli edifici ai fini della corretta individuazione di sistemi tecnologici e materiali da impiegare; stabiliscono infine le procedure e le modalità operative da associare alle Tavolozze dei Colori (art. 9), parti integranti delle NTA.

### **Art. 4. Elenco degli elaborati**

1. Sono elementi costitutivi del Piano del Colore i seguenti documenti e elaborati grafici:

<b>Ambito</b>	<b>Titolo</b>	<b>Tipologia</b>
<i>Quadro Conoscitivo</i>	R01-QC – Relazione Tecnica e Quadro Conoscitivo	Relazione tecnica
	T01 – Catasti Storici Regionali e Ortofoto <ul style="list-style-type: none"><li>• Tav. 01a - Catasto Generale Toscano ante 1832</li><li>• Tav. 01b - Ortofoto del 1954</li><li>• Tav. 01c - Ortofoto del 1965</li><li>• Tav. 01d - Ortofoto del 1978</li><li>• Tav. 01e - Ortofoto del 1988</li><li>• Tav. 01f - Ortofoto del 2000</li><li>• Tav. 01g - Ortofoto del 2012</li></ul>	Cartografia
	T02 – Individuazione dei beni paesaggistici e culturali	
	T03 – Individuazione delle Macroaree	
	T04 – Vulnerabilità visiva degli edifici del territorio comunale	
<i>Elaborati di Progetto</i>	R01-P – Regolamento del Piano del Colore e NTA	Normativa
	T05-P – Tavolozza dei Colori dei fondi e degli elementi architettonici	Tavole digitali interattive
	T06-P – Tavolozza dei Colori per gli elementi accessori	(su sito web del Comune)

## Titolo I. Definizioni

### **Art. 5. Patrimonio costruito**

1. Per edificio (o fabbricato) si intende una costruzione stabile dotata di autonomia morfo-tipologica e funzionale, costituita da una o più unità immobiliari e da eventuali parti di uso comune, così come definito dal DPGR 39/R/2018.
2. Nell'ambito del Piano del Colore, tutti i caratteri delle facciate (o fronti esterne, o prospetti esterni) degli edifici riconoscibili dagli spazi pubblici interni ed esterni agli insediamenti che testimoniano l'identità e la trasformazione del luogo e della società insediata, costituiscono il patrimonio costruito del territorio di Forte dei Marmi.

### **Art. 6. Macroaree**

1. Si definiscono Macroaree i raggruppamenti di edifici individuati in base dall'analisi dello sviluppo storico degli insediamenti e all'identificazione dei morfotipi insediativi fornita dal PO (Tav. QC.5).
2. A partire dalla suddivisione evidenziata nel Quadro Conoscitivo (R01-QC cap. 3.2 e Tav.03) sono definite le seguenti Macroaree:
  - a. *Nucleo storico di Forte dei Marmi.*
  - b. *Nucleo generatore di Vittoria Apuana.*
  - c. *Quartiere di Roma Imperiale.*
  - d. *Facciata della Città balneare.*
  - e. *Arenile e stabilimenti balneari.*
  - f. *Tessuto periferico della Vaiana.*
  - g. *Città contemporanea.*
  - h. *Tessuti eterogenei.*

### **Art. 7. Vulnerabilità visiva**

1. Le visuali panoramiche rappresentano la forma più immediata di conoscenza del paesaggio, inteso come fusione di ambiente naturale e ambiente costruito; la loro tutela rappresenta quindi un'azione imprescindibile per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'identità del territorio del Piano del Colore.
2. Da una serie di diversi punti di vista, selezionati e opportunamente rimodulati secondo i parametri indicati dalla Regione Toscana (PIT, *Visibilità e caratteri percettivi*, p. 5) assortiti tra strade panoramiche e/o di interesse paesaggistico, punti panoramici e centri matrice (R01-QC cap. 4) sono state studiate le *lines of sight*, ovvero i percorsi ottici che riguardano gli edifici del territorio comunale. L'analisi è ottenuta attraverso l'integrazione con dati sulle altezze degli edifici interpolati con le linee di visuale.
3. I diversi livelli di Vulnerabilità Visiva elaborati, rappresentati nella Tav. 04, costituiscono assieme alle Macroaree e alle categorie degli edifici un parametro fondamentale per la definizione delle Tavolozze dei Colori (art. 9).

### **Art. 8. Unità di facciata, elementi architettonici e accessori**

1. Le unità di facciata, nell'ambito del Piano del Colore, sono i paramenti esterni e visibili degli edifici o di qualunque opera di rivestimento di una struttura in elevazione, compresi elementi accessori definiti in seguito. Sono elementi unitari distinguibili per progettazione, per costru-

- zione e/o successive stratificazioni storiche, caratterizzati da caratteri decorativi e stilistici propri, indipendentemente dal pregio artistico-architettonico.
2. Le unità di facciata possono essere caratterizzate dai seguenti elementi ricorrenti, che costituiscono sottosistemi verticali distribuiti su uno o più corpi di fabbrica:
    - a. Fondo: superficie in elevazione dal basamento fino al cornicione sottotetto (ove presenti); in generale corrisponde alla superficie di rivestimento principale e più estesa di una facciata.
    - b. Elementi architettonici: orizzontali e verticali, modanati o dipinti, suddivisi in:
      - i. Cornici/Portali: riquadri delle principali aperture in facciata.
      - ii. Cornicione di gronda: terminazione superiore di una facciata.
      - iii. Marcapiani/marcadavanzali: fasce orizzontali che delimitano la divisione tra due piani al livello del piano di calpestio (marcapiano) o al livello del parapetto delle finestre (marca davanzale).
      - iv. Cantionali: zone dell'apparecchio murario che consentono l'ammorsatura angolare fra muri perimetrali della fabbrica. Possono essere enfatizzati con elementi lapidei aggettanti o puramente decorativi (dipinti o in rilievo).
      - v. Altri elementi: scale, lesene, colonne, trabeazioni, ecc.
    - c. Balconi: strutture architettoniche in aggetto alle quali si accede attraverso una o più portefinestre.
    - d. Zoccolo/zoccolatura: fascia dipinta o in rilievo, di altezza variabile indicativamente dai 20 ai 60 cm, salvo diverse disposizioni del RE, funzionale al rivestimento e alla protezione dall'umidità e dalla pioggia dell'attacco a terra della facciata.
    - e. Elementi decorativi: fregi, bassorilievi, graffiti, pitture, ecc.
    - f. Elementi accessori: serramenti, oscuranti.
    - g. Elementi di corredo: insegne, tende, targhe, vetrine, bacheche, cassette postali, ecc.
    - h. Elementi tecnologici: impianti elettrici, dotazioni di servizio alle utenze del gas, della rete idrica, unità motocondensanti, illuminazione pubblica e privata, ecc.
    - i. Recinzioni esterne: pilastri, muretti e/o cancelli lungo la viabilità comunale pubblica e privata;
  3. Gli elementi descritti al punto precedente si distribuiscono tra uno o più dei seguenti corpi di fabbrica, di cui possono essere costituiti gli edifici e le facciate:
    - a. Corpo principale: costituisce la porzione più estesa dell'unità di facciata;
    - b. Sopraelevazione: nell'ambito del Piano del Colore, è riferita a porzioni superiori all'ultimo piano dell'edificio e le parti sopratetto.
    - c. Avancorpo: parte di una facciata che sporge rispetto al corpo principale.
    - d. Corpo arretrato: parte di una facciata arretrata rispetto al corpo principale.

### ***Art. 9. Le Tavolozze dei Colori***

1. Le Tavolozze dei Colori sono parte integrante del Piano del Colore e forniscono la corretta impostazione tonale delle tinte da attribuire alle facciate degli edifici del Comune di Forte dei Marmi.
2. I colori indicati nelle Tavolozze sono espressi in notazione NCS – Natural Colour System, un sistema cromatico riconosciuto in campo internazionale che definisce i colori in base al loro aspetto visivo, classificato secondo tre parametri di nerezza, cromaticità e tonalità (R01-QC cap. 6.2).

3. Le Tavolozze dei Colori derivano dall'analisi e rilievo dei colori e materiali di finitura delle facciate illustrata nel Quadro Conoscitivo (R01-QC cap. 7); si articolano in:
  - a. Tavolozza dei Colori dei fondi (T05-P), costituita dai colori orientativi per le tinte da applicare ai fondi di facciata così come definiti all'art. 8, c. 2, a.
  - b. Tavolozza dei Colori degli elementi architettonici (T05-P), costituite dai colori orientativi per le tinte da applicare agli elementi architettonici definiti all'art. 8, c. 2, b.
  - c. Tavolozza dei Colori degli elementi accessori (T06-P), costituite dai colori orientativi per le tinte da applicare agli elementi accessori definiti all'art. 8, c. 2, f.
4. Le tinte indicate nella tavolozza sono state selezionate e diversificate in base a tre fattori: Macroarea di appartenenza dell'edificio, classificazione dell'edificio e caratteristiche morfo-tipologiche prevalenti, classe di Vulnerabilità Visiva.
5. Le Tavolozze dei Colori costituiscono uno strumento di progettazione da impiegare a partire dalla fase di valutazione degli effetti cromatici e tonali ottenibili; i colori indicati non sostituiscono la realizzazione di prove di colore da eseguirsi in sito sulla superficie di applicazione, per la valutazione della congruità del trattamento in relazione alle condizioni ambientali e superficiali.
6. La selezione dei colori indicati per il Piano del Colore di Forte dei Marmi è verificata per essere riproducibile con i più diffusi sistemi di tinteggiatura e pitturazione.
7. Le Tavolozze dei Colori sono rese disponibili alla consultazione in forma digitale tramite i canali web ufficiali del Comune, per garantirne il progressivo aggiornamento.

#### ***Art. 10. Materiali e superfici di finitura delle facciate***

1. Costituiscono elementi di interesse del Piano del Colore le superfici architettoniche intonacate, le tinteggiature e coloriture, i monocromi neutri (intonaci nudi o privi di pigmenti), le superfici lapidee a faccia vista, i materiali costitutivi delle malte e le strutture lapidee rappresentate dagli elementi architettonici e decorativi come descritti dall'art. 8, c. 2, b, e.
2. Per le finalità del Piano del Colore, tali elementi sono distinti e definiti in Coloriture e Tinteggiature (art. 11) e Intonaci e Materiali Lapidari (art. 12).

#### ***Art. 11. Coloriture e tinteggiature delle superfici murarie. Definizioni e classificazione***

1. La classificazione dei colori costituisce l'elemento centrale per la stesura del Piano del Colore e delle relative indicazioni per il corretto trattamento delle superfici delle facciate con l'obiettivo di riqualificare e valorizzare l'identità e l'autenticità del paesaggio cromatico.
2. Gli standard europei relativi ai prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni e i relativi metodi di prova delle principali caratteristiche prestazionali sono definiti dalla norma UNI EN 1062:2005.
3. I limiti di concentrazione massima di contenuto di Composti Organici Volatili (COV) sono dettati dal DLgs 161/2006 in attuazione della direttiva 2004/42/CE.
4. I sistemi di tinteggiatura e di pitturazione murale, per le finalità del Piano del Colore, possono essere distinti in due categorie principali in relazione alle modalità applicative ed alla natura delle componenti utilizzate:
  - a. Tecnologie minerali:
    - I. Finiture a base calce
    - II. Intonaci a base calce pigmentati (con pigmenti / terre naturali)
    - III. Finiture al silicato di potassio in dispersione stabilizzato a norma DIN 18363 (con eventuale aggiunta di additivo stabilizzante inferiore al 5 %)
    - IV. Finiture al silicato a due componenti
    - V. Finiture a base di polisilicati con silice colloidale (sol di silice)
  - b. Tecnologie organiche:

- I. Finiture silossaniche e acril-silossaniche
- II. Finiture a base di polimeri in dispersione acquosa o a solvente (acriliche)

### ***Art. 12. Intonaci e materiali lapidei. Definizioni e Classificazione***

1. Il Piano del Colore riconosce ed attribuisce agli intonaci tradizionali, ai materiali lapidei e laterizi dell'edilizia storica un fondamentale interesse pubblico per le finalità di tutela e valorizzazione degli insediamenti storici e dei tessuti urbani.
2. Gli standard europei relativi alla progettazione, preparazione e applicazione di intonaci esterni sono definiti dalla norma UNI EN 13914-1:2016.
3. La classificazione di tali materiali proposta per le finalità del Piano del Colore è condotta in base alla tipologia di superficie (materiale a faccia vista o intonacato), alla natura e alla tipologia del legante impiegato, alla qualità degli aggregati e al tipo di produzione degli intonaci. Si distinguono così le principali tipologie dei materiali di finitura del paramento:
  - a. Materiale a faccia vista:
    - I. lapideo (in bozze e/o in lastre);
    - II. laterizio;
    - III. misto (lapideo-laterizio);
    - IV. cementizio/calcestruzzo (semplice, formellato/bugnato).
  - b. Intonaci e malte:

*Tecnologia tradizionale*

    - I. con calce aerea e sabbia (e/o altri aggregati: polvere di marmo, sabbie colorate);
    - II. con calce idraulica naturale e sabbia;
    - III. con calce idraulica naturale, sabbia e cariche di tipo idraulico (terre vulcaniche, pozzolana, ecc.);
    - IV. pigmentati con terre naturali a base calce.

*Tecnologia moderna e recente*

    - V. con malta bastarda (con doppi leganti e sabbia);
    - VI. con malta cementizia;
    - VII. ai silicati di potassio e cariche minerali;
    - VIII. premiscelati a basso contenuto di resine sintetiche;
    - IX. premiscelati a medio contenuto di resine sintetiche.
4. I criteri per la scelta, l'applicazione e la manutenzione/restauro dei materiali sopra descritti sono regolamentati dal Piano del Colore in relazione alle caratteristiche dei supporti e alle diverse categorie d'intervento e ad eventuali disposizioni specifiche per le Macroaree.

## **Titolo II. Norme Tecniche d'Attuazione**

### ***Art. 13. Criteri uniformatori generali***

1. Le NTA, nel rispetto delle previsioni e delle finalità del Piano del Colore, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, e ai fini della tutela degli elementi di relazione morfologica e paesistica con il territorio circostante, come gli affacci e le visuali verso il paesaggio cromatico, forniscono indicazioni di carattere generale per il trattamento delle facciate degli edifici e degli elementi singoli emergenti (prospetti esterni, sottopassi, parti sopratetto, ecc.);
2. Il Piano del Colore stabilisce criteri generali di intervento per tutto l'edificato esistente:
  - a. rispetto, nelle tolleranze previste, dei colori orientati dalle Tavolozze dei Colori e delle relative relazioni cromatiche;

- b. rispetto del colore, granulometria e composizione dei leganti degli intonaci tradizionali non ammalorati;
  - c. rispetto della composizione degli apparati decorativi storici, dei fondi di facciata e di tutti gli elementi originari di corredo;
  - d. per la scelta dei materiali di restauro, ripristino anche parziale e di rifacimento:
    - i. rispetto della stratigrafia accertata nelle fasi di studio;
    - ii. mantenimento della traspirabilità dei supporti murari;
    - iii. compatibilità chimico-fisica e meccanica con il supporto murario e con i trattamenti di finitura, coloritura e/o pitturazione.
    - iv. conservazione, negli edifici di interesse storico, dei materiali lapidei a faccia vista con interventi di pulitura, consolidamento e protezione.
3. Gli interventi devono essere altresì orientati alla valorizzazione, manutenzione e riqualificazione dei fronti urbani e delle unità di facciata degradate e/o abbandonate, nel rispetto delle aperture visuali sul paesaggio circostante.
  4. Tutte le superfici intonacate omogenee costituite dai fondi e dagli elementi architettonici, presenti sulle facciate degli edifici visibili dagli spazi pubblici (comprese superfici tergalì, laterali e sopratetto, intradossi di volte e archi, porzioni emergenti di balconi e terrazzi, ecc.) dovranno essere tinteggiate; la tinteggiatura dovrà seguire le norme contenute nel Piano del Colore e sarà orientata dalle Tavolozze dei Colori.
  5. La sistemazione degli impianti tecnologici in facciata (come cavi elettrici, telefonici, tubazioni/cassette del gas e/o dell'acqua, impianti solari, unità motocondensanti esterne e pompe di calore, ecc.) in applicazione della presente normativa devono essere coordinate all'attuazione pratica degli interventi sottoposti al Piano del Colore, rispettando lo spartito architettonico della facciata (vedi successive disposizioni al Titolo III).

#### ***Art. 14. Disposizioni specifiche per gli edifici classificati "E1"***

1. Nel caso degli edifici appartenenti alla categoria E1 (art. 45 c. 1 Disciplina del PO) per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 12 e 13 del Dlgs 42/2004 «Codice dei Beni Culturali», nonché di ulteriori fabbricati, non identificati dal PO, assoggettati a tutela mediante vincolo ai sensi della Parte II del Codice, si applicano le norme tecniche e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'Art. 29 del Codice e sono approvati dallo stesso ai sensi dell'Art. 21 del citato Codice; pertanto, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere è subordinata ad autorizzazione della Soprintendenza territoriale competente. Per tali edifici non è prevista una tavolozza di colori di riferimento, che dovranno essere desunti da apposita indagine stratigrafica, per la quale può costituire utile riferimento la UNI EN 17543:2021 "Conservazione del patrimonio culturale, finiture del patrimonio costruito, indagine e conservazione".

#### ***Art. 15. Disposizioni specifiche per gli edifici classificati "E2 ed E3"***

1. Per gli edifici classificati in categoria E2 (art. 45 Disciplina del PO), le tinteggiature da applicare sulle facciate sono scelte prioritariamente sulla base delle coloriture tradizionali preesistenti, o da stratigrafie storicamente accertate, corrette dall'eventuale alterazione cromatica e dallo scolorimento o scurimento delle tinte in opera. Laddove non sussistano tali tracce, o la tinteggiatura esistente risulti compromessa o incompatibile per colori e materiali con la tipologia architettonica, si prescrive di impiegare le coloriture desunte dalla Tavolozza dei Colori dei fondi di riferimento, selezionando la cromia più idonea in base ai criteri espressi all'art. 16.
2. Gli edifici delle categorie E2 ed E3 con muratura a facciavista, quali murature lapidee, miste, in laterizio o in calcestruzzo (con esclusivo riferimento all'impiego architettonico del calcestruzzo a faccia vista o "cemento a vista"), se originariamente non intonacati, dovranno mantenere tale

caratteristica, con eventuale finitura a “raso-sasso” in malta di calce per le murature tradizionali lapidee o miste, evitando stuccature dei giunti a cemento.

3. Per gli edifici delle categorie E2 ed E3, per il trattamento di eventuali elementi architettonici ed apparati decorativi plastici o pittorici, si rimanda all'art.17.

### ***Art. 16. Disciplina degli interventi per Coloriture e tinteggiature***

1. Le coloriture dovranno rispettare le indicazioni contenute nelle Tavolozze dei Colori (T05-P e T06-P) e nelle relative modalità di impiego definite dalle presenti NTA, fatte salve eventuali deroghe e specificazioni adeguatamente motivate.
2. Le Tavolozze dei Colori sono consultabili in modalità interattiva attraverso il sito web istituzionale del Comune o tramite l'Ufficio Edilizia e/o Paesaggistica; la ricerca dei colori di riferimento per fondi ed elementi accessori avviene tramite l'inserimento dei riferimenti catastali (foglio e mappale) dell'edificio di interesse. I dati catastali sono soggetti ad aggiornamenti periodici: in caso di riferimenti errati o assenti, la gamma dei colori potrà essere desunta, previa valutazione dell'Ufficio Edilizia e/o Paesaggistica, da quella di riferimento per la Macroarea.
3. I codici colore indicati nelle Tavolozze dei Colori dei fondi fungono da orientamento per la corretta impostazione tonale delle tinte per ciascuna combinazione tra Macroarea, livello di Vulnerabilità Visiva e caratteristiche morfo-tipologiche prevalenti. L'applicazione finale dipende però dal tipo di sottofondo, dal sistema di tinteggiatura/pittura adottato e dall'esposizione del fronte alla luce, per cui sono ammesse tolleranze nei range di luminosità, saturazione e cromia delle tinte applicate.
4. Le Tavolozze potranno essere integrate o modificate con ulteriori colori, previa valutazione dell'Ufficio Edilizia e/o Paesaggistica, per introdurre tinte storicamente consolidate o caratterizzanti, secondo quanto espresso all'art. 2 c. 5.
5. La scelta della tinta tra quelle compatibili con la gamma indicata nella Tavolozza dei Colori dei fondi dovrà essere orientata in base alla tipologia edilizia, al colore del fondo già eventualmente presente, all'estensione superficiale delle facciate, alle caratteristiche cromatiche e materiche degli elementi architettonici eventualmente presenti, ai colori dei fronti adiacenti e al contesto urbano di riferimento.
6. Sono inoltre validi i seguenti criteri per la scelta dei colori tra quelli indicati nelle Tavolozze:
  - a. la scelta del colore e dei materiali dovrà essere attentamente orientata in base alle caratteristiche tipologiche, morfologiche e materiche di ogni singolo manufatto, dei relativi elementi caratterizzanti (aggetti, corpi scala, terrazzi, schermature, aperture, ecc.), nonché la qualità dell'invecchiamento dello stesso in relazione ai fenomeni di degrado fisico e chimico;
7. la scelta delle cromie di facciata dei vari elementi architettonici (cornici, marcapiani, cornicioni, zoccolature, ecc.) deve orientarsi a partire dalla selezione del colore del fondo del corpo principale, distinguendo cromaticamente i diversi elementi (come definiti dall'art. 8, c. 2, b) ed accessori (come definiti dall'art. 8, c. 2, f) dal fondo di facciata, senza forzare i toni del contrasto cromatico e di luminosità, non compatibili con la tradizione locale;
8. le tinte impiegate per gli interventi possono essere definite da un sistema di classificazione diverso dal NCS (es: RAL, ACC, ecc.) purché i colori siano coerenti per tonalità, saturazione e luminosità a quelli di riferimento indicati nelle Tavolozze;
9. per il trattamento di fronti secondari, manufatti accessori e delle parti soprattutto emergenti dalle quinte di maggiore visibilità, al fine di rimuovere o mitigare i fattori di detrazione o impatto visivo, si raccomanda l'impiego di cromie neutre caratterizzate da bassa saturazione ed escludendo le tinte maggiormente riflettenti per luminosità e tenori di bianco.
10. La tinteggiatura delle facciate dovrà essere preceduta da adeguate prove di colore da realizzarsi, a cura del proprietario dell'edificio eventualmente supportato da professionista incaricato, in sito sulla superficie di applicazione. Tali prove costituiscono un passaggio preliminare per la

valutazione della congruità del trattamento e del colore scelto in relazione alle condizioni ambientali e superficiali, alle caratteristiche del sistema verniciante utilizzato e per apportare gli eventuali correttivi alla tinta scelta. Tali prove, consistenti in stesure pittoriche quadrate o rettangolari di adeguate dimensioni, dovrebbero essere eseguite, in base alle caratteristiche dell'edificio, su più punti della/e facciata/e per verificare la tinta in diverse condizioni di esposizione alla luce, osservandole quando la tinta sia completamente asciutta.

11. La tinteggiatura delle superfici di facciata dovrà essere eseguita per parti intere corrispondenti alle unità di facciata così come definita dall'art. 8. Particolare attenzione va posta al mantenimento dei caratteri omogenei nelle unità bifamiliari o plurifamiliari. Anche per quanto riguarda le coloriture degli elementi accessori, riferiti al colore prevalente dei serramenti (persiane, ecc). Non sono ammessi interventi parziali di trattamento di fondi e modanature in una stessa unità di facciata. Il frazionamento cromatico può essere ammesso solo laddove questa frammentazione sia caratterizzante: ciò si verifica quando l'edificio presenta motivi di partizioni cromatiche differenti, come cornici marcapiano/marcadavanzale, fasce decorative orizzontali.
12. In presenza di tinteggiature minerali preesistenti, negli interventi di rifacimento delle tinteggiature dovranno essere preferenzialmente impiegate tecnologie minerali.
13. La tinteggiatura dovrà essere eseguita con prodotti di accertata qualità che assicurino buona resistenza dei pigmenti, stabilità cromatica, traspirabilità e compatibilità fisico-chimica col supporto, nonché basso impatto ambientale secondo i criteri indicati dalle normative vigenti.
14. In accordo con la UNI EN 1062-1:2005, per garantire compatibilità col supporto e traspirabilità degli strati di finitura, la scelta del prodotto dovrà essere inoltre orientata in base a:
  - a. caratteristiche del substrato intonaco (porosità, stabilità, contenuto d'acqua, presenza di residue tinteggiature, presenza di sali e depositi biologici e superficiali, ecc.);
  - b. caratteristiche ambientali e climatiche del contesto.
15. Le tinteggiature dovranno in ogni caso essere realizzate con prodotti rispondenti alle normative vigenti privilegiando l'impiego di prodotti di alte qualità prestazionali e basso impatto ambientale.
16. Negli interventi di rifacimento e/o ripristino di tinteggiature minerali, ove non sussistano incompatibilità applicative, è fatto obbligo del ripristino di tali metodiche ai fini della loro salvaguardia, garantendo il corretto impiego tecnologico e la compatibilità col supporto murario, nonché il rispetto della connotazione originaria degli edifici.
17. Eventuali trattamenti di velatura o patinatura dovranno essere eseguiti secondo i sistemi propri della regola dell'arte, nel rispetto delle compatibilità fisico-chimiche dei trattamenti, evitando l'impiego di patinature artificiali (macchiature, spugnature).
18. Le nuove tinteggiature dovranno, in linea generale, seguire la regola dell'alternanza dei colori lungo le cortine edilizie, purché non siano creati eccessivi contrasti chiaroscurali o di tonalità.
19. Le facciate di edifici adiacenti in una cortina o fronte continuo, appartenenti a fabbricati distinti e non organicamente accorpati, in linea generale non devono essere tinteggiate con lo stesso colore, evitando altresì, in presenza di caratteri tipologico-costruttivi e storici similari, eccessivi contrasti chiaroscurali o di tonalità.
20. Le tinteggiature di piccoli rappezzi di intonaco dovranno essere eseguite per campiture geometriche evitando di limitare l'azione alla sola superficie del rappezzo, in modo da uniformarne la finitura con quella del fondo circostante.

### ***Art. 17. Disciplina degli interventi per elementi architettonici e apparati decorativi plastici e pittorici***

1. La tinteggiatura degli elementi architettonici intonacati orizzontali e verticali quali cornici, cantonali, fasce marcapiano è orientata, nei colori, dalla tavola interattiva T05-P; sono consentite ulteriori tinte, anche non comprese nella Tavolozza, in base alle caratteristiche tipologiche

- dell'edificio, evitando di eccedere con contrasti chiaroscurali e di tonalità, non compatibili con la tradizione locale.
2. Gli interventi sugli elementi di decoro plastico e pittorico di interesse storico e/o documentario devono garantire un trattamento idoneo alla loro salvaguardia e valorizzazione, rispettando materiali e tecnologia costruttiva, in particolare:
    - a. le parti decorativo-architettoniche (come cornici, modanature, fasce marcapiano e marcadavanzale, ecc.) realizzate in rilievo in materiale lapideo o pietra artificiale, oppure dipinte su muro, dovranno rispettare materiali e motivi ornamentali/compositivi originali, senza introdurre arbitrarie modifiche di alcun genere;
    - b. nel caso di integrazione di lacune o distacchi dovranno essere impiegati materiali compatibili per composizione e granulometria con gli originali e, nel caso di modanature in malta/intonaco, servendosi di appositi modini dal profilo identico alle modanature esistenti.
    - c. in presenza di decorazioni pittoriche di facciata a *trompe l'oeil* (finti bugnati, cornici di finestre ed infissi dipinti, ecc.) con parti deteriorate da ricostruire, si dovrà seguire rigorosamente la geometria del disegno, la composizione e la tecnica originaria interessando l'intero modulo decorativo.
    - d. dovrà essere mantenuto il colore esistente di elementi in laterizio e materiale lapideo, se non sono presenti superfetazioni incompatibili con tali materiali, tramite interventi di pulitura, consolidamento e protezione. Le eventuali parti di reintegrazione o rifacimento dovranno armonizzarsi cromaticamente con le parti esistenti.
  3. Ad esclusione delle parti originali in pietra naturale, per tutti gli elementi accessori e decorativi plastici o aggettanti (cornici, zoccolature, ecc.) in pietra artificiale, cemento o in materiale misto, nel trattamento delle mancanze o in presenza di parti deteriorate, si provvederà alla ricostituzione con malta da restauro di composizione compatibile col substrato e all'eventuale trattamento pittorico finale con prodotti a base minerale.
  4. Negli interventi di restauro, per stuccature e integrazioni di pietre naturali, per la ricostituzione degli strati superficiali e del colore naturale delle pietre, possono essere impiegate malte in polvere di fondo, a base minerale con leganti idraulici, o comunque prodotti compatibili con il substrato lapideo. In relazione agli spessori da realizzare, si procede con granulometrie adeguate e pigmentazioni fini, in tinta piena o a velatura, per ricreare le cromie originarie.

#### ***Art. 18. Disciplina degli interventi per intonaci e materiali di finitura delle facciate***

1. Gli intonaci dovranno essere realizzati rispettando la tecnologia costruttiva propria dell'impianto tipologico prevalente dell'edificio.
2. Le superfici visibili dalla pubblica via che prevedono il rivestimento con intonaco, comprese le parti murarie aggettanti e gli elementi accessori soprattutto dovranno essere tinteggiate; non è altresì consentito che qualsiasi superficie intonacata rimanga a vista priva di coloritura e/o tinteggiatura al di fuori di eventuali casi espressamente considerati nella presente normativa.
3. Negli interventi di rifacimento e/o ripristino di intonaci tradizionali, ove non sussistano incompatibilità applicative, è fatto obbligo del ripristino di tali metodiche ai fini della loro salvaguardia, garantendo il corretto impiego tecnologico e la compatibilità col supporto murario, nonché il rispetto della connotazione originaria degli edifici.
4. In presenza di murature di tipo tradizionale (es: pietra, mista pietra e laterizio, ecc.) si opererà, nel rifacimento degli intonaci, utilizzando preferenzialmente materiali afferenti a tecnologie tradizionali e finitura con sistemi di tinteggiatura a base minerale.
5. La realizzazione di nuovi intonaci per le unità di facciata di edifici moderni o di recente ristrutturazione, ad esclusione di quanto previsto al punto precedente, potrà prevedere anche l'impiego di malta bastarda e/o di intonaci premiscelati, nel rispetto dei criteri della UNI EN 13914-1:2016.

6. L'intervento di ripristino degli intonaci deve essere realizzato su tutte le facciate dell'edificio visibili dalla pubblica via, anche se appartenenti a proprietà diverse.
7. In accordo con la UNI EN 13914-1:2016, per garantire compatibilità fisica, chimica e meccanica col supporto e traspirabilità degli strati di finitura, la scelta del prodotto dovrà essere orientata in base a:
  - a. caratteristiche del supporto murario (tipologia di muratura, presenza di umidità, sali e depositi biologici e superficiali, ecc.);
  - b. caratteristiche ambientali e climatiche del contesto.
8. In assenza di paramenti di rivestimento di facciata al piano terra (es: bugnato), l'intonaco deve essere steso di norma fino alla quota del piano stradale, con eventuale fascia di zoccolatura.
9. In presenza di umidità di risalita, per necessità di risanamento è consentito per i piani terra l'uso di intonaci risananti preferibilmente di calce idraulica naturale, nel rispetto della composizione complessiva della facciata.
10. In presenza di murature di tipo tradizionale affette da patologie legate a fenomeni di umidità di risalita e caratterizzate da distacchi di intonaco, disgregazione del film pittorico e presenza di efflorescenze saline e/o formazione di patine biologiche, occorre provvedere alla demolizione totale delle parti ammalorate per campiture geometriche intere (es: sviluppo del piano terra) in modo da ottenere, con rifacimento di intonaco, il miglior risultato estetico e la garanzia di risanamento dell'intera superficie parietale.
11. L'intervento di risanamento e rifacimento degli intonaci dovrà contestualmente mirare al recupero degli elementi accessori di interesse documentario, eventualmente presenti in facciata, che costituiscano una testimonianza dell'evoluzione storica dell'edificio (es: targhe e stemmi, elementi in ferro battuto, insegne storiche, ecc.).
12. Gli interventi idonei alle qualità murarie tradizionali comportano l'eliminazione di tutte le parti cementizie e di eventuali sovraintonaci o rivestimenti di tipo plastico a base di resine e il rifacimento con intonaci a base calce e finiture compatibili.

### ***Art. 19. Interventi non conformi***

1. Sono da considerare operazioni non conformi, salvo diversa autorizzazione della Soprintendenza per le aree e gli immobili vincolate dal D.Lgs 42/2004:
  - a. la tinteggiatura di elementi lapidei, pietre artificiali, cementi decorativi, laterizi destinati in origine a rimanere a vista;
  - b. l'occultamento, eliminazione o compromissione delle decorazioni dipinte ed a graffito, trompe l'oeil, ecc.;
  - c. l'uso di prodotti vernicianti a base organica per tinteggiare intonaci tradizionali non compromessi da precedenti pitture sintetiche;
  - d. negli interventi di restauro e risanamento conservativo di edifici E1 ed E2, l'impiego di materiali non compatibili fisicamente, chimicamente e meccanicamente con quelli originali;
  - e. la tinteggiatura dei fronti e/o di elementi di essi con colorazioni analoghe a quelle esistenti se queste risultano in contrasto con quanto previsto dalla presente normativa e dalle Tavolozze dei Colori;
  - f. le scorticature e le demolizioni totali degli intonaci, riducendo "a faccia vista" le muraure che sono state originariamente intonacate;
  - g. la scorticatura degli intonaci per evidenziare arbitrariamente la presenza di elementi strutturali come archi di scarico, cantonali, conci lapidei, ecc. salvo casi storicamente accertati o accertabili; l'esecuzione di integrazioni o consolidamenti di intonaci o strati pittorici senza procedere alla successiva tinteggiatura;
  - h. per edifici di cat. E1, E2, applicare intonaci e sovraintonaci plastici e non traspiranti con finitura bucciata, graffiata, rullata, rigata non compatibili con le tipologie locali e con i

materiali originari; fanno eccezione gli interventi di semplice manutenzione (previo lavaggio e fissaggio) per porzioni limitate di superfici già trattate con intonaci plastici e gli eventuali interventi di coibentazione per il risparmio energetico se ammessi dal Piano Operativo;

- i. introdurre arbitrariamente tipologie decorative “in stile”, o “finto antico” o comunque non pertinenti all'edilizia del luogo;
- j. la riduzione e/o sostituzione arbitraria in materiale cementizio di elementi in pietra artificiale non degradati.

### ***Art. 20. Disposizioni integrative per la Macroarea Arenile***

1. I colori previsti dalle Tavolozze, applicabili alle case di guardianaggio o capannoni, rientrano nella gamma delle tonalità chiare indicate e previste dal PO e futuro PUA.
2. La scelta dei colori delle case di guardianaggio e delle cabine deve essere orientata dal colore preesistente, che deve essere mantenuto purché compatibile con i range cromatici indicati dalla Tavolozza di riferimento.
3. Per il trattamento dei paramenti murari è indicato l'impiego di prodotti di accertata qualità che assicurino stabilità dei pigmenti alla luce, elevata permeabilità al vapore acqueo, idrorepellenza, resistenza all'azione corrosiva della salsedine.
4. Per intonaci e tinteggiature la scelta dei materiali di finitura deve essere orientata dalla compatibilità chimico-fisica con il supporto per garantire adeguate stabilità e traspirabilità delle superfici, oltre all'impiego di prodotti atossici per l'ambiente e l'uomo.
5. Per tutti i manufatti e le attrezzature degli stabilimenti è raccomandato, per le coperture e le schermature, anche durante il periodo invernale, l'impiego di soluzioni che garantiscano, per qualità di materiali, finiture e caratteristiche morfologiche e dimensionali, il minimo impatto visivo nel rispetto del contesto architettonico e paesaggistico del litorale.
6. I tamponamenti devono essere realizzati con materiali che rispondano adeguatamente a esigenze di durabilità, facile rimozione, velocità esecutiva.
7. Ulteriori disposizioni per le sistemazioni esterne:
  - a. le strutture devono essere di facile rimozione, posizionate col minimo impatto visivo possibile e nel rispetto delle aperture visive e di transito verso il mare;
  - b. privilegiare l'impiego del legno preferibilmente trattato con impregnante atossico idrorepellente, antibatterico, antitarlo e antimuffa;
  - c. le strutture ed accessori in metallo, legno o altro materiale devono essere trattate con verniciatura che eviti il rilascio di sostanze tossiche nell'ambiente e con coloriture che si armonizzano con il contesto;
  - d. sono favorite la piantumazione e la posa in opera di essenze arboree e arbustive (a basso o medio fusto) autoctone compatibili con il contesto ambientale (relativamente alle specie vegetali e alle sistemazioni ed attrezzature esterne) al fine di mitigare gli impatti di strutture di separazione tra stabilimenti e con i corridoi di accesso al mare o di copertura delle aree di parcheggio, a condizione che la loro disposizione e numero non generi 'effetti barriera' o limiti la visuale verso il mare;
  - e. per la tinteggiatura delle sistemazioni esterne sono indicate coloriture chiare e neutre tradizionali, evitando smalti plastici e riflettenti;
  - f. per le insegne recanti il nome degli stabilimenti devono essere rispettate le tipologie ricorrenti negli usi tradizionali, preferibilmente con strutture portanti in legno o metallo evitando l'impiego di telonati plastici, plexiglass e insegne luminose o a bandiera;

- g. le insegne degli stabilimenti e in generale la segnaletica funzionale, se integrata con impianti di illuminazione, dovranno essere sistemate in modo da evitare la presenza di eventuali cavi elettrici sospesi.
8. Per elementi accessori in legno o metallo riferiti in particolare agli stabilimenti balneari, in accordo con le disposizioni del futuro PUA, è ammesso l'impiego di soluzioni cromatiche personalizzate, previo parere favorevole della Commissione Paesaggistica, purché sia comunque garantita l'armonizzazione degli interventi secondo le finalità espresse al comma 1.

### ***Art. 21. Altre categorie di manufatti ed edifici produttivi***

1. Il Piano del Colore stabilisce per il trattamento dei manufatti non classificati come immobili (es: muri di contenimento in cemento armato, aree di parcheggio, ecc.) e/o d'impatto ambientale, l'esigenza di armonizzare le superfici parietali di questi al contesto dei luoghi adottando provvedimenti e soluzioni progettuali mirate al miglioramento delle relazioni paesaggistiche esistenti, attraverso accorgimenti di mimetismo o scomposizione cromatica, nobilitazione di superfici in c.a. con rivestimenti in materiali lapidei assortiti compatibili con quelli del luogo, con coperture vegetazionali privilegiando essenze autoctone e anallergiche.
2. Gli interventi disciplinati dal Piano del Colore sugli edifici dovranno essere orientati dai seguenti principi:
  - a. garantire che gli interventi sui fabbricati e loro pertinenze non accentuino l'effetto barriera, nel rispetto delle visuali panoramiche verso la piana e i versanti e degli ambiti fluviali e lacustri del territorio;
  - b. salvaguardare e riqualificare gli spazi inedificati esistenti, derivanti all'abbandono di attività produttive e i coni visivi da monte a mare;
  - c. favorire il recupero di edifici e manufatti di archeologia industriale ai fini della valorizzazione sinergica del patrimonio edilizio del territorio.
3. Non sono previste, per le categorie di edifici di cui al *comma 1*, delle tavolozze specifiche.
4. Nell'area Tessuti eterogenei, che costituisce un ambito sensibile per la riqualificazione dell'ambiente urbano, è fatta raccomandazione di ridurre al minimo la frammentazione del tessuto e il "disordine" tra elementi non compatibili e armonizzare la varietà altimetrica e volumetrica dei fabbricati attraverso l'impiego di colori neutri e valutando l'inserimento di schermature/ponti verdi, secondo un'attenta progettazione per ottimizzare i benefici microclimatici e ambientali e assicurare durata e agevole manutenzione. In particolare, i tetti verdi o tetti-giardino devono essere realizzati su superfici piane o leggermente inclinate, prediligendo strutture leggere.

### ***Art. 22 Procedura autorizzativa***

1. I codici colore scelti per il trattamento dei fondi, selezionati a partire dalle Tavolozze di riferimento, dovranno essere indicati negli eventuali titoli abilitativi ove necessari (interventi edilizi già soggetti a CILA, SCIA, P.di C., Autorizzazione Paesaggistica).
2. In caso di interventi di cui al comma 1 per il mantenimento del colore preesistente del fondo, qualora sia accertato che tale tinta è conforme alle Tavolozze di riferimento, non occorre indicare il codice colore impiegato.

## **Titolo III. Criteri relativi agli elementi accessori e agli impianti tecnologici**

### ***Art. 23. Criteri uniformatori generali***

1. Le prescrizioni elencate negli articoli del presente Titolo hanno carattere orientativo per gli edifici dell'intero territorio comunale.

2. Le coloriture di riferimento sono indicate in tavola T06-P, che fornisce indicazioni di carattere orientativo per gli elementi accessori e di corredo delle facciate; sono consentite ulteriori tinte, anche non comprese nella Tavolozza, in base alle coloriture rilevate in sito o tradizionalmente impiegate per ciascuna tipologia di elemento accessorio, purché sia rispettata la composizione cromatica complessiva della facciata.
3. Per gli edifici in categoria E1 resta valido quanto stabilito all'art. 14.

#### ***Art. 24 Infissi e Serramenti e di oscuramento***

1. In linea generale, per gli edifici di categoria E1, E2 ed E3 di interesse storico-tipologico realizzati in data antecedente il 1954, gli interventi dovranno essere finalizzati alla conservazione e restauro, ove presenti, di porte e portoni, finestre o porte-finestre che presentino i caratteri tipici della tradizione locale, in legno naturale di fattura antica e/o di buona qualità.
2. Nel caso in cui gli infissi di cui al precedente comma si presentino particolarmente degradati o comunque non più rispondenti alla funzione loro affidata, potranno essere ripristinati o sostituiti con nuovi infissi di caratteristiche tali da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate, orientando le colorazioni in base alla tipologia edilizia, alle coloriture delle facciate e alla tavola T06-P.
3. Per gli edifici di categoria E1, E2 ed E3 di interesse storico-tipologico realizzati in data antecedente il 1954 in linea generale e salvo casi eccezionali opportunamente documentati, è vietato l'impiego di serramenti di oscuramento estranei alla tradizione locale e che risultino incongrui con i caratteri architettonici della facciata. È altresì esclusa la nuova installazione di infissi in alluminio anodizzato, salvo casi particolari debitamente documentati.
4. I serramenti di oscuramento (es: persiane) appartenenti alla stessa unità di facciata debbono avere medesime tinta, tonalità e caratteristiche formali.
5. La finitura superficiale preferenziale per porte, portoni e serramenti di oscuramento dovrà essere di tipo opaco, escludendo le finiture lucide salvo casi particolari e nei manufatti ricadenti nella Macroarea Arenile per esigenze di protezione dall'ambiente salmastro.
6. Per la Macroarea Arenile le tipologie di infissi e serramenti sono disciplinate dal PO e dal PUA.
7. È in ogni caso consentito il legno naturale trattato a vernice trasparente non lucida, salvo i casi di cui al punto precedente.

#### ***Art. 25. Inferriate di finestre, roste di sopraluce, ringhiere e balaustre***

1. È in linea generale prescritta la conservazione degli elementi in ferro lavorato esistenti (grate di finestre, ringhiere, cancelli e cancellate, roste di sopraluce e i piccoli elementi di arredo come ferma-imposte, anelli, porta stendardi, ferri battuti in genere, ecc.) a completamento e finitura degli edifici storici se coevi con i medesimi, nonché quando, seppur posteriori, facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela.
2. Sugli elementi di cui al comma precedente sono ammessi i soli interventi necessari per la loro manutenzione e conservazione, compresa eventuale sostituzione purché eseguita con elementi che ne ripropongano fedelmente i caratteri formali (per foggia, materiale, colore, finitura superficiale, ecc.) in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate.

#### ***Art. 26. Insegne, Targhe, Vetrine, Contenitori distributivi ed espositivi***

1. In linea generale, targhe e insegne apposte in facciata devono avere dimensioni e foggia tali armonizzarsi con le caratteristiche architettoniche e decorative della facciata.

2. Per il comparto del Nucleo Storico sono considerate non conformi le seguenti tipologie: nuove insegne luminose poste a bandiera e/o a tetto, mentre sono tollerate quelle già esistenti, nonché le insegne fisse luminose applicate sugli sguanci laterali, fatte salve le insegne normalizzate che attengono ai servizi di pubblica utilità. Sono inoltre non conformi le insegne a standard applicate al disopra del piano terra o di eventuali fasce marcapiano che delimitano comunque lo sviluppo dell'esercizio commerciale. Eventuali deroghe dovranno essere puntualmente motivate.
3. L'aspetto esteriore delle insegne (sia per quanto attiene i colori che la grafica delle medesime) deve in ogni caso risultare quanto più possibile congruente con il contesto urbano ed il carattere della facciata sulla quale devono installarsi.
4. Sono fatte salve dalle presenti disposizioni le insegne storiche e quelle targhe che appartengono all'originaria destinazione delle botteghe o degli esercizi commerciali nell'uso consolidati nel tempo.
5. Sono fatte salve eventuali diverse prescrizioni per le insegne dei negozi di interesse storico ed altre norme transitorie speciali eventualmente disposte dall'Amministrazione Comunale per particolari ricorrenze/manifestazioni o altro tipo di deroghe temporanee.
6. Bacheche o vetrinette espositive a servizio di attività commerciali ed artigianali, devono essere localizzate in modo da non interferire sul complesso degli elementi originari dell'edificio.

#### ***Art. 27. Impianti tecnologici. Disposizioni generali***

1. Le installazioni di impianti tecnologici, di reti di cablaggio e di condutture di qualsiasi entità e natura essi siano, devono rispettare le caratteristiche architettoniche della facciata ed introdurre nella medesima la minima alterazione possibile.
2. Eventuali deroghe al disposto del presente articolo potranno essere concesse in relazione alla esecuzione di interventi coordinati, previa approvazione degli Uffici territorialmente competenti.

#### ***Art. 28. Cavi elettrici e telefonici***

1. In linea generale, i cavi della rete elettrica e telefonica devono essere posti sottotraccia e quindi del tutto invisibili all'esterno; in alternativa, quando ciò non sia possibile o risulti in contrasto con la tipologia costruttiva dell'edificio, con le caratteristiche della facciata o a causa dell'eccessiva onerosità dell'intervento, i cavi per i quali sia necessario il posizionamento in facciata devono essere posati in modo ordinato ed organico, eventualmente all'interno di canaline, con tinteggio del medesimo colore dell'elemento architettonico e/o decorativo a cui si sovrappongono, al fine di non alterare la leggibilità dell'impianto architettonico della facciata e al tempo di mitigare quanto più possibile, l'impatto visivo di tali cavi.
2. In ogni caso i cavi dovranno garantire il più rigoroso rispetto di eventuali pitture murali, elementi decorativi e di testimonianze di valore storico-artistico in genere.
3. Si considerano rispondenti alle indicazioni dei punti precedenti i cavi che risultino disposti:
  - a. secondo una linea verticale in corrispondenza dei limiti della facciata o in immediata prossimità dei discendenti pluviali e quindi nascosti dai medesimi;
  - b. secondo linee orizzontali lungo fasce marcapiano o altri elementi decorativi a rilievo, in modo da restare nascosti dai medesimi;
  - c. disposti al disotto del manto di copertura immediatamente al disopra del canale di gronda.
4. In occasione di qualsiasi intervento che interessi la facciata nella sua interezza, anche quando di semplice manutenzione ordinaria, è indicato il riordino dei cavi secondo i criteri di cui ai punti precedenti.

### ***Art. 29. Antenne e parabole satellitari***

1. Le antenne televisive e paraboliche non devono essere installate sulla facciata dell'edificio o su elementi ad essa direttamente collegati, come i balconi. In alternativa, nel caso in cui l'installazione su altre parti dell'edificio non sia possibile a causa di ostacoli operativi o tecnici o se ciò è in conflitto con la struttura dell'edificio, è necessario posizionarle in modo da ridurre al minimo il loro impatto visivo. Per quanto riguarda le antenne paraboliche, sono da privilegiare soluzioni che contribuiscano a minimizzarne l'effetto visivo, utilizzando colorazioni che si mimetizzino con la superficie circostante.

### ***Art. 30. Conduiture di gas e acqua, contatori***

1. Compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, le condutture di acqua, gas e simili devono essere posate in modo da minimizzarne l'impatto visivo sulla composizione architettonica e decorativa di facciata.
2. Quando non risulti possibile eseguire quanto disposto dal punto precedente, l'installazione di detti impianti può avvenire esternamente alla muratura privilegiando facciate interne o laterali. Tali tubazioni devono essere ordinatamente disposte ad una estremità della facciata, in genere secondo una linea verticale, e tinteggiate con lo stesso colore del fondo della facciata. Gli eventuali tratti orizzontali che risultassero indispensabili dovranno seguire gli elementi orizzontali a rilievo eventualmente presenti o comunque comportare la minima alterazione possibile della facciata.
3. Quando sia inevitabile l'installazione di conduttore sulla facciata principale, o altri prospetti visibili dalla pubblica via, le tubature devono essere comunque disposte secondo i criteri espressi al punto precedente. La tubazione deve, quando possibile, essere installata in una apposita scanalatura.
1. In linea generale, la collocazione del contatore deve essere realizzata in una apposita nicchia ricavata nella parete esterna, dalle dimensioni strettamente necessarie allo scopo ed opportunamente occultata da uno sportello a filo facciata.
2. Lo sportello dovrà essere di materiale, colore e forma tali da riprendere colori, caratteri e le linee del tratto di facciata nel quale è posizionato, armonizzandosi con la medesima e comportando la minor alterazione possibile, in applicazione con le norme del Piano del Colore.
3. Nel caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineati. In tal caso le adduzioni delle condutture esterne dovranno confluire ordinatamente raccolte, seguendo il tratto più breve possibile, all'interno dell'edificio e/o interessare prospetti tergalì, chiostrine o cortili, o fronti laterali dell'edificio stesso, non direttamente visibili dalla pubblica via.
4. La colorazione e la finitura superficiale degli sportelli devono essere tale da garantire adeguata durabilità nel tempo.

### ***Art. 31. Pompe di calore, unità motocondensanti e simili***

1. In linea generale, deve essere evitata l'apposizione, sulle facciate visibili dalla pubblica via, comprese le coperture, di impianti tecnologici a vista quali pompe di calore, unità motocondensanti e simili, salvo i casi descritti al comma 3.
2. Tali installazioni possono essere ammesse su facciate laterali e/o tergalì, cortili interni all'edificio, o su pareti non visibili da spazi pubblici, prevedendo eventualmente un'adeguata schermatura con appositi involucri, verniciati della medesima coloritura della facciata, volti a ridurre l'impatto e la visibilità.

3. Qualora risulti indispensabile ed inevitabile gli impianti su facciate o balconi visibili dalla pubblica via, ciò potrà essere ammesso a condizione che l'impianto non arrechi turbativa all'equilibrio architettonico della facciata o all'apparato decorativo della medesima. Ciò potrà essere conseguito utilizzando aperture che già caratterizzino il disegno della facciata e che non siano indispensabili a garantire i risultati igienici minimi previsti per legge per i locali retrostanti (grigliature già esistenti in facciata, spazi retrostanti persiane da mantenere fisse, ecc.), o provvedendo ad adeguate schermature delle unità esterne.

### ***Art. 32. Sanzioni***

1. Il mancato rispetto del presente Piano comporta, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni previste per legge, l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Regolamento Edilizio . Inoltre risulteranno a carico dei responsabili:
  - per lavori/coloriture non conformi al presente piano: l'obbligo del ripristino dei luoghi; in caso di inadempimento entro gg. 60 dall'avvenuta notifica, l'Amministrazione vi provvede in via sostitutiva con spese a carico del proprietario inadempiente; nel caso di lavori che compromettono irreversibilmente il manufatto la sanzione pecuniaria va applicata nel suo massimo;
  - per lavori/coloriture parzialmente non conformi al presente piano: l'obbligo a rendere i lavori/coloriture conformi al piano; in caso di inadempimento entro gg. 60 dall'avvenuta notifica, l'Amministrazione vi provvede in via sostitutiva con spese a carico del proprietario inadempiente; nel caso di lavori che compromettono irreversibilmente il manufatto la sanzione pecuniaria va applicata nel suo massimo;
  - per lavori/colorazioni non conformi al presente piano su immobili vincolati E1: per detti lavori/coloriture, oltre alle sanzioni che la Sovrintendenza di Lucca andrà ad applicare, l'obbligo del ripristino dei luoghi; in caso di inadempimento entro gg. 60 dall'avvenuta notifica, l'Amministrazione vi provvede in via sostitutiva con spese a carico del proprietario inadempiente; nel caso di lavori che compromettono irreversibilmente i manufatto la sanzione pecuniaria va applicata nel suo massimo.
2. Le sanzioni di cui al precedente comma sono cumulabili con altre sanzioni previste da altri leggi e/o regolamenti, salvo quanto disposto dall'art. 9 della legge 24.11.1981, n. 689.